

Orientamenti

relativi all'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità

Indice

1	Ambito di applicazione	3
2	Riferimenti legislativi, abbreviazioni e definizioni	4
2.1	Riferimenti legislativi	4
2.2	Abbreviazioni	6
3	Finalità.....	11
4	Obblighi di conformità e di comunicazione.....	12
4.1	Status degli orientamenti	12
4.2	Obblighi di comunicazione	12
5	Orientamenti relativi all'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità.....	13
5.1	Concetti di base	13
5.2	Organizzazione interna delle autorità di vigilanza.....	14
5.3	Selezione	18
5.4	Controllo.....	21
5.5	Provvedimenti volti ad assicurare l'attuazione delle norme	25
5.6	Coordinamento europeo	27

1 Ambito di applicazione

Destinatari

1. I presenti orientamenti sono rivolti a tutte le autorità competenti che effettuano il controllo (definito nei presenti orientamenti attività finalizzata all'attuazione delle norme, cfr. la sezione 2.3 «Definizioni») dell'informativa sulla sostenibilità ai sensi della direttiva sulla trasparenza.

Oggetto

2. I presenti orientamenti si applicano all'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità di cui all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva sulla trasparenza, al fine di garantire che le informazioni sulla sostenibilità fornite dagli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che sono tenuti a pubblicare l'informativa sulla sostenibilità ai sensi della direttiva contabile siano conformi agli obblighi di cui alla direttiva sulla trasparenza.
3. Si tratta delle informazioni sulla sostenibilità di emittenti già quotati in un mercato regolamentato. Sono compresi gli emittenti di paesi terzi che utilizzano i principi europei di rendicontazione di sostenibilità e gli emittenti di paesi terzi che utilizzano obblighi di rendicontazione di sostenibilità dichiarati equivalenti ai principi europei di rendicontazione di sostenibilità.
4. Gli orientamenti sono principles-based e definiscono l'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità e l'ambito di applicazione di tale attività ai sensi della direttiva sulla trasparenza, stabiliscono le caratteristiche che dovrebbero avere le autorità di vigilanza, descrivono le tecniche di selezione che dovrebbero essere applicate e altri aspetti della metodologia sottesa all'attività finalizzata all'attuazione delle norme, descrivono altresì i tipi di provvedimenti che le autorità di vigilanza dovrebbero utilizzare nell'ambito dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme e spiegano in che modo le attività finalizzate all'attuazione delle norme sono coordinate in seno all'ESMA.

Data di applicazione

5. I presenti orientamenti si applicano all'attività finalizzata all'attuazione delle norme in relazione alle informazioni sulla sostenibilità pubblicate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

2 Riferimenti legislativi, abbreviazioni e definizioni

6. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nella direttiva sulla trasparenza, nella direttiva contabile e nel regolamento sulla tassonomia sono utilizzati con lo stesso significato nei presenti orientamenti. Per comodità di riferimento, alcuni dei termini definiti nella direttiva sulla trasparenza sono richiamati di seguito. Inoltre, si applicano le definizioni, i riferimenti legislativi e le abbreviazioni seguenti.

2.1 Riferimenti legislativi

Direttiva sulla trasparenza	Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE ⁽¹⁾
Direttiva contabile	Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio ⁽²⁾
Principi europei di rendicontazione di sostenibilità (<i>European Sustainability Reporting Standards</i> , ESRS)	Regolamenti delegati della Commissione adottati a norma dell'articolo 29 ter e dell'articolo 29 quater della direttiva contabile
Regolamento sulla tassonomia	Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 ⁽³⁾

⁽¹⁾ GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.

Atto delegato sull'informativa

Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa ⁽⁴⁾

Seconda direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽⁵⁾

Regolamento ESMA

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ⁽⁶⁾

Direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità

Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità ⁽⁷⁾

Direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario

Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni ⁽⁸⁾

⁽⁴⁾ GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁽⁶⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

⁽⁷⁾ GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1.

2.2 Abbreviazioni

ESMA	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
SRWG	Gruppo di lavoro sulla rendicontazione di sostenibilità
UE	Unione europea

2.3 Definizioni

Attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità

Controllo delle informazioni in materia di sostenibilità, compresa la rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 28 quinquies della direttiva sulla trasparenza. In particolare, l'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità consiste nel controllo della conformità dell'informativa sulla sostenibilità al quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità, nell'adozione di opportuni provvedimenti in caso di constatazione di violazioni nel corso dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme, in conformità delle norme applicabili ai sensi della direttiva sulla trasparenza, e nell'adozione di altri provvedimenti pertinenti ai fini dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme.

I presenti orientamenti fanno riferimento all'«attività finalizzata all'attuazione delle norme» anziché al «controllo», di cui all'articolo 28 quinquies della direttiva sulla trasparenza, al fine di garantire la coerenza con la formulazione utilizzata negli orientamenti ESMA sull'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria ⁽⁹⁾.

⁽⁹⁾ [ESMA32-50-218](#) Orientamenti relativi all'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa finanziaria, 4 febbraio 2020.

Informativa sulla sostenibilità	Informazioni richieste dal quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità
Emittente	Un emittente quale definito nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva sulla trasparenza, ad esclusione delle «persone fisiche»
Mercato regolamentato	Un mercato regolamentato quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della seconda direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari
Autorità di vigilanza	Autorità nazionale competente
Quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità	Articoli 19 bis, 29 bis e 29 quinquies della direttiva contabile unitamente ai principi europei di rendicontazione di sostenibilità e articolo 8 del regolamento sulla tassonomia unitamente all'atto delegato sull'informativa
Violazione	Un'omissione rilevante o un'inesattezza rilevante nell'informativa sulla sostenibilità di un emittente
Greenwashing	Pratica per cui le dichiarazioni, le attestazioni, le azioni o le comunicazioni connesse alla sostenibilità non riflettono in modo chiaro ed equo il profilo di sostenibilità sottostante di un'entità, di un prodotto o di un servizio finanziario. Tale pratica può essere ingannevole per i consumatori, gli investitori o altri partecipanti al mercato ⁽¹⁰⁾ .
Stato membro d'origine	Lo Stato membro d'origine quale definito nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva sulla trasparenza
Gestore del mercato	Un gestore del mercato quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18), della

⁽¹⁰⁾ Definizione comune fornita dalle autorità europee di vigilanza, pubblicata nella relazione intermedia sul greenwashing [ESMA30-1668416927-2498](#) *Response to the European Commission's request for input on «greenwashing risks and the supervision of sustainable finance policies»*, (Risposta alla richiesta di contributo della Commissione europea sui rischi di greenwashing e sulla vigilanza delle politiche di finanza sostenibile), 31 maggio 2023, paragrafo 13, con l'elencazione delle caratteristiche fondamentali del greenwashing nel paragrafo 14. Cfr. anche [ESMA36-287652198-2699](#) – Relazione finale sul greenwashing.

seconda direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari

Scostamento non rilevante

Un'omissione non rilevante o un'inesattezza non rilevante nell'informativa sulla sostenibilità dell'emittente

Nota correttiva

Emissione da parte di un'autorità di vigilanza o di un emittente, su iniziativa o richiesta di un'autorità di vigilanza, di una nota che rende pubblica una violazione relativa a uno o più elementi specifici inclusi nell'informativa sulla sostenibilità già pubblicata, nonché le informazioni rettificcate, salvo il caso in cui ciò si riveli impossibile

Doppia rilevanza

La doppia rilevanza ha due dimensioni: rilevanza dell'impatto e rilevanza finanziaria. Una questione di sostenibilità soddisfa il criterio della doppia rilevanza se è rilevante dal punto di vista dell'impatto o dal punto di vista finanziario o da entrambi. Le definizioni di «rilevanza finanziaria», «rilevanza dell'impatto» e «questioni di sostenibilità» figurano nei principi europei di rendicontazione di sostenibilità.

Tipi di selezione

Selezione basata sul rischio

Quando un'autorità di vigilanza individua gli emittenti la cui informativa sulla sostenibilità risponde a determinati criteri di rischio e sottopone a controllo l'informativa sulla sostenibilità di tutti o di alcuni di tali emittenti

Selezione basata sulla rotazione

Quando un'autorità di vigilanza seleziona l'informativa sulla sostenibilità di un emittente da sottoporre a controllo una sola volta nell'arco di un determinato periodo

Selezione casuale

Quando un'autorità di vigilanza seleziona l'informativa sulla sostenibilità di un emittente da sottoporre a controllo tra un gruppo più ampio di emittenti senza fare riferimento al profilo di rischio dell'informativa sulla sostenibilità o al momento in cui l'informativa sulla sostenibilità dell'emittente è

stata sottoposta a controllo per l'ultima volta, in modo che tutti gli emittenti abbiano le stesse possibilità di essere selezionati

Tipi di controllo

Controllo interattivo completo dell'informativa sulla sostenibilità

La valutazione da parte di un'autorità di vigilanza dell'intero contenuto dell'informativa sulla sostenibilità di un emittente al fine di individuare le questioni e/o i settori che, a parere dell'autorità di vigilanza, necessitano di un'ulteriore analisi e la successiva valutazione da parte dell'autorità di vigilanza in merito alla conformità dell'informativa sulla sostenibilità in relazione a tali questioni e/o settori al quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità. Il controllo interattivo completo comporta un'interazione tra l'autorità di vigilanza e l'emittente. Sulla base delle procedure di controllo espletate e delle informazioni trasmesse dall'emittente, l'autorità di vigilanza conclude se ha constatato violazioni relativamente alle questioni e/o ai settori oggetto dell'analisi.

Controllo interattivo mirato dell'informativa sulla sostenibilità

La valutazione da parte dell'autorità di vigilanza della conformità di questioni e/o di settori predefiniti nell'informativa sulla sostenibilità di un emittente al quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità. Il controllo interattivo mirato comporta un'interazione tra l'autorità di vigilanza e l'emittente. Sulla base delle procedure di controllo espletate e delle informazioni trasmesse dall'emittente, l'autorità di vigilanza conclude se ha constatato violazioni relativamente alle questioni e/o ai settori predefiniti oggetto dell'analisi.

Controllo documentale completo dell'informativa sulla sostenibilità

La valutazione da parte di un'autorità di vigilanza dell'intero contenuto dell'informativa sulla sostenibilità di un emittente al fine di individuare le questioni e/o i settori che, a parere dell'autorità di vigilanza, necessitano di un'ulteriore analisi e la successiva valutazione da parte dell'autorità di vigilanza in merito alla conformità dell'informativa sulla sostenibilità in relazione a tali questioni e/o

settori al quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità. Il controllo documentale completo non comporta alcuna interazione tra l'autorità di vigilanza e l'emittente. Sulla base delle procedure di controllo espletate, l'autorità di vigilanza conclude se vi sono indicazioni dell'esistenza di violazioni nell'informativa sulla sostenibilità oggetto dell'analisi.

Controllo documentale mirato
dell'informativa sulla
sostenibilità

La valutazione da parte dell'autorità di vigilanza della conformità di questioni e/o di settori predefiniti nell'informativa sulla sostenibilità di un emittente al quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità. Il controllo documentale mirato non comporta alcuna interazione tra l'autorità di vigilanza e l'emittente. Sulla base delle procedure di controllo espletate, l'autorità di vigilanza conclude se vi sono indicazioni dell'esistenza di violazioni in relazione alle questioni e/o ai settori predefiniti oggetto dell'analisi.

3 Finalità

7. I presenti orientamenti sono emanati ai sensi dell'articolo 28 quinquies della direttiva sulla trasparenza e dell'articolo 16 del regolamento ESMA. Gli orientamenti mirano a istituire prassi di controllo uniformi, efficienti ed efficaci in relazione all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva sulla trasparenza e di garantirne l'applicazione comune, uniforme e coerente in merito all'inclusione di una rendicontazione di sostenibilità all'interno della relazione sulla gestione (articolo 4, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva sulla trasparenza) degli emittenti che hanno valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e sono tenuti a pubblicare l'informativa sulla sostenibilità ai sensi della direttiva contabile. In particolare, gli orientamenti mirano a garantire che le autorità di vigilanza svolgano l'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità in modo convergente e a garantire che anche tale attività finalizzata all'attuazione delle norme sia molto simile a quella intrapresa in relazione all'informativa finanziaria. Gli orientamenti aiutano inoltre le autorità di vigilanza a individuare potenziali violazioni nell'ambito dell'informativa sulla sostenibilità degli emittenti, ad esempio in relazione al greenwashing. Sebbene il quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità si applichi a un novero di imprese più ampio di quello delle imprese quotate sui mercati regolamentati, i presenti orientamenti si applicano solo al controllo delle imprese quotate.

4 Obblighi di conformità e di comunicazione

4.1 Status degli orientamenti

8. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
9. Le autorità competenti a cui sono rivolti i presenti orientamenti dovrebbero conformarvisi integrandoli nei propri quadri giuridici e/o di vigilanza nazionali, a seconda del caso.

4.2 Obblighi di comunicazione

10. Entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA se i) sono conformi, ii) non sono conformi, ma intendono conformarsi, o iii) non sono conformi e non intendono conformarsi agli orientamenti.
11. In caso di non conformità, le autorità competenti devono inoltre notificare all'ESMA, entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, i motivi per i quali non si conformano a tali orientamenti.
12. Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello di notifica. Una volta compilato, il modello va trasmesso all'ESMA.

5 Orientamenti relativi all'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità

5.1 Concetti di base

Orientamento 1. Obiettivo dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme

13. **L'obiettivo dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità è contribuire a un'applicazione uniforme del quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità e, di conseguenza, alla trasparenza dell'informativa sulla sostenibilità. Ciò contribuirà a rendere lo status dell'informativa sulla sostenibilità paragonabile a quello dell'informativa finanziaria. Attraverso l'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità, le autorità di vigilanza contribuiscono a tutelare gli investitori e a promuovere la fiducia dei mercati, nonché ad evitare il ricorso all'arbitraggio regolamentare.**
14. Al fine di consentire un confronto dell'informativa sulla sostenibilità di emittenti diversi, è importante che tale informativa si basi su un'applicazione uniforme del quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità, nel senso che se i fatti e le circostanze sono simili, l'informativa deve essere simile nella misura prescritta dal quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità.
15. Al fine di garantire che l'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità sia effettuata in modo simile in tutta l'Unione, occorre che le autorità di vigilanza interpretino allo stesso modo i principi formulati nei presenti orientamenti e il quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità.
16. L'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità implica il controllo dell'informativa sulla sostenibilità al fine di valutarne la conformità al quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità. Il lavoro dell'autorità di vigilanza differisce dall'attestazione della conformità per quanto concerne l'ambito di applicazione, in quanto l'autorità di vigilanza esegue un controllo basato su priorità nell'ambito del quale, a seguito del vaglio delle informazioni sulla sostenibilità e del monitoraggio degli emittenti e dei mercati, individua alcuni temi da sottoporre a ulteriore controllo. Il lavoro di un'autorità di vigilanza differisce anche dall'attestazione della conformità per quanto concerne l'obiettivo, in quanto l'autorità di vigilanza non emette un parere con un'attestazione di conformità positiva o negativa sull'informativa sulla sostenibilità. L'autorità di vigilanza dovrebbe invece essere in grado di concludere, sulla base delle informazioni raccolte e delle procedure di controllo intraprese conformemente agli orientamenti 8 e 9, se siano state constatate violazioni del quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità in relazione alle questioni e/o ai settori oggetto di valutazione. Inoltre, l'autorità di vigilanza esamina

in larga misura le informazioni che sono già state oggetto di attestazione di conformità (limitata o ragionevole) e pubblicate, mentre il revisore/prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità esamina l'informativa sulla sostenibilità quando viene elaborata ai fini della pubblicazione.

17. Affinché l'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità sia efficace, nei casi in cui sono constatate violazioni del quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità, le autorità di vigilanza dovrebbero attuare opportuni provvedimenti in conformità dei presenti orientamenti, per garantire che, ogniquale volta necessario, l'informativa sia conforme al quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità. Le autorità di vigilanza dovrebbero reagire in modo uniforme qualora siano constatate violazioni del quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità.
18. Tale indicazione è intesa non soltanto a promuovere un'applicazione uniforme del quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità, contribuendo al funzionamento efficiente del mercato interno (elemento, questo, importante anche per la stabilità finanziaria), ma anche ad evitare il ricorso all'arbitraggio regolamentare.
19. Le autorità di vigilanza possono anche cercare di incoraggiare il rispetto delle norme tramite avvisi e altre pubblicazioni per aiutare gli emittenti a redigere la loro rendicontazione di sostenibilità conformemente al quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità, nonché avviando un dialogo regolare, se del caso, con gli emittenti, i revisori, i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità o gli utilizzatori dell'informativa sulla sostenibilità. Tale dialogo consente alle autorità di vigilanza di ricevere informazioni pertinenti sugli sviluppi del mercato e su questioni attuali o future relative all'applicazione del quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità, nonché di condividere opinioni e raccomandazioni informali. Se non diversamente specificato dalle autorità di vigilanza, tale dialogo non fa parte di una procedura di valutazione preventiva (cfr. orientamento 10).

5.2 Organizzazione interna delle autorità di vigilanza

Orientamento 2. Garantire una procedura di attuazione delle norme efficace

20. **Le autorità di vigilanza dovrebbero garantire l'efficacia dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità. A tal fine, dovrebbero disporre di risorse umane e finanziarie sufficienti per svolgere le loro attività in modo efficace nonché dei poteri necessari conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva sulla trasparenza. Le risorse umane dovrebbero essere professionalmente specializzate, avere esperienza in relazione al quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità, essere in grado di valutare le interazioni tra l'informativa sulla sostenibilità e l'informativa finanziaria e in numero sufficiente, tenendo conto del novero di**

emittenti soggetti all'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità, delle loro caratteristiche, della complessità delle loro rendicontazioni di sostenibilità e della loro capacità di applicare il quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità. Quando le autorità di vigilanza delegano compiti relativi all'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva sulla trasparenza, il soggetto delegato dovrebbe essere sottoposto alla vigilanza dall'autorità di vigilanza ed essere responsabile nei suoi confronti.

21. Al fine di garantire l'efficacia dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità, le autorità di vigilanza dovrebbero poter disporre di risorse sufficienti. Ai fini della quantificazione delle risorse umane necessarie, rivestono importanza il numero di emittenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme, la complessità dell'informativa sulla sostenibilità nonché la capacità di coloro che elaborano l'informativa sulla sostenibilità e dei revisori/prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità di applicare il quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità ⁽¹¹⁾. Occorre che la probabilità di essere selezionati per un controllo e la portata dei controlli effettuati non subiscano limitazioni a causa della mancanza di risorse, che creerebbe le condizioni per il ricorso all'arbitraggio regolamentare.
22. Le risorse finanziarie dovrebbero essere sufficienti a consentire l'utilizzo della quantità di risorse umane e di servizi necessaria per l'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità. Le risorse finanziarie dovrebbero essere sufficienti anche a garantire la competenza professionale e l'esperienza delle risorse umane.
23. Le autorità di vigilanza dovrebbero disporre dei poteri necessari per svolgere efficacemente i loro compiti di attuazione delle norme, come previsto dall'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva sulla trasparenza.

⁽¹¹⁾ In considerazione delle disposizioni transitorie contenute nella direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità e nei principi europei di rendicontazione di sostenibilità, nel 2025 le autorità di vigilanza avranno probabilmente bisogno di meno risorse umane (in particolare competenze e numero di membri del personale) rispetto agli anni successivi. Il fabbisogno di risorse umane aumenterà gradualmente man mano che un maggior numero di emittenti sarà tenuto a pubblicare l'informativa sulla sostenibilità ai sensi della direttiva contabile e man mano che diventeranno applicabili tutti gli obblighi di informativa previsti dai principi europei di rendicontazione di sostenibilità. Le autorità di vigilanza avranno inoltre inizialmente un'esperienza limitata in relazione ai principi europei di rendicontazione di sostenibilità; tuttavia, tale esperienza aumenterà a partire dal 2025. In particolare, il primo anno di attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità ai sensi della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità e dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità può migliorare la capacità delle autorità di vigilanza di valutare le risorse di cui hanno bisogno per adempiere al loro mandato di attuazione delle norme. Ciò può portare a modifiche delle valutazioni di adeguatezza effettuate dalle autorità di vigilanza prima della prima applicazione degli orientamenti, con conseguenti adeguamenti dei team incaricati dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità. Un esempio significativo di tale situazione può essere rappresentato dalle autorità di vigilanza che non avevano i poteri per l'attuazione delle norme in relazione al contenuto dell'informativa non finanziaria ai sensi della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e che hanno nuovi poteri per l'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità ai sensi della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

24. Quando le autorità di vigilanza delegano i compiti relativi all'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva sulla trasparenza, la responsabilità finale dell'attuazione delle norme, compresa la responsabilità dell'istituzione e del mantenimento di una procedura adeguata per l'attuazione delle norme, rimane in capo all'autorità di vigilanza.

Orientamento 3. Informativa sulla sostenibilità elaborata in base a obblighi di rendicontazione di sostenibilità equivalenti di paesi terzi

25. **Nello svolgimento dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme in relazione all'informativa sulla sostenibilità elaborata in base a obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità equivalenti di paesi terzi conformemente alle disposizioni applicabili ai sensi della direttiva sulla trasparenza, è opportuno che le autorità di vigilanza si assicurino di disporre di risorse professionali adeguatamente specializzate o in alternativa coordinino l'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità con l'ESMA e altre autorità di vigilanza in modo da assicurarsi di disporre di risorse e competenze adeguate. Le autorità di vigilanza dovrebbero discutere con l'ESMA l'attività finalizzata all'attuazione delle norme in relazione alle informative sulla sostenibilità elaborate in base a obblighi di rendicontazione di sostenibilità equivalenti di paesi terzi, al fine di garantire l'uniformità del trattamento di tali informative sulla sostenibilità.**
26. La direttiva sulla trasparenza dispone che l'informativa sulla sostenibilità di emittenti di paesi terzi sia soggetta all'attività finalizzata all'attuazione delle norme da parte dell'autorità di vigilanza nello Stato membro di origine. In tali casi, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 23 della direttiva sulla trasparenza, l'informativa sulla sostenibilità dell'emittente può essere elaborata in base a obblighi di rendicontazione di sostenibilità di paesi terzi che sono stati dichiarati equivalenti al quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità. I presenti orientamenti si applicano anche all'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità di emittenti di paesi terzi che utilizzano obblighi di rendicontazione di sostenibilità che sono stati dichiarati equivalenti in questo modo.
27. In tali casi, se l'autorità di vigilanza stabilisce che non è efficiente o possibile che essa stessa svolga l'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità, essa può, previo accordo, affidare il controllo della conformità dell'elaborazione dell'informativa sulla sostenibilità agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità di un paese terzo a un'altra autorità di vigilanza o a un team centralizzato che l'ESMA organizzerà su richiesta delle autorità di vigilanza. Fatto salvo l'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento ESMA, la responsabilità della decisione finalizzata a dare attuazione alle norme resta sempre in capo all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

28. In base alla direttiva sulla trasparenza, gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione che prevedano lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi autorizzate dalle rispettive legislazioni a espletare qualunque compito attribuito dalla direttiva.

Orientamento 4. Indipendenza

29. **Le autorità di vigilanza dovrebbero garantire un'adeguata indipendenza dal governo, dagli emittenti, dai possessori di valori mobiliari, dai revisori/prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, da altri partecipanti al mercato, dai gestori dei mercati regolamentati e da altri portatori di interessi, ove per indipendenza dal governo si intende l'impossibilità per il governo di influenzare indebitamente le decisioni prese dalle autorità di vigilanza. L'indipendenza dagli emittenti, dai possessori di valori mobiliari, dai revisori/prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, dagli altri partecipanti al mercato e da altri portatori di interessi dovrebbe essere ottenuta, tra l'altro, attraverso codici deontologici e attraverso la composizione del consiglio dell'autorità di vigilanza.**
30. Al fine di garantire una tutela adeguata degli investitori ed evitare il ricorso all'arbitraggio regolamentare, è importante che l'autorità di vigilanza non sia influenzata indebitamente da membri del sistema politico o dagli emittenti e dai loro revisori/prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, dai possessori di titoli, da altri partecipanti al mercato e da altri portatori di interessi. Le responsabilità in materia di attività finalizzata all'attuazione delle norme non dovrebbero essere delegate ai gestori del mercato poiché questo creerebbe problemi di conflitti d'interesse, essendo gli emittenti soggetti all'attività finalizzata all'attuazione delle norme anche e contemporaneamente clienti dei gestori del mercato.
31. Le autorità di vigilanza non dovrebbero essere influenzate indebitamente dal governo quando prendono decisioni nel corso dell'attività ex ante o ex post finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità. Inoltre, non dovrebbe essere possibile variare per intervento del governo la composizione del consiglio o di altri organi decisionali dell'autorità di vigilanza prima della scadenza del mandato dei membri del consiglio, tranne nel caso in cui tale provvedimento sia reso necessario da circostanze eccezionali, poiché ciò potrebbe ledere l'indipendenza dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme.
32. Per quanto riguarda l'indipendenza dagli emittenti, dai possessori di valori mobiliari, dai revisori/prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, da altri partecipanti al mercato e da altri portatori di interessi, le autorità di vigilanza dovrebbero evitare i conflitti di interesse, reali, potenziali o percepiti, attuando i provvedimenti necessari per garantire un'adeguata indipendenza, tra cui, a titolo esemplificativo, i seguenti:

- a. l’emanazione di codici deontologici per i soggetti che partecipano all’attività finalizzata all’attuazione delle norme;
- b. l’applicazione di periodi di riflessione («*cooling-off*»);
- c. la richiesta di garanzie in merito al fatto che il personale coinvolto nell’attività finalizzata all’attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità non violi alcuna prescrizione in materia di indipendenza intrattenendo rapporti con l’emittente o con la società di revisione/il prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità coinvolti, e
- d. la garanzia che i rappresentanti degli emittenti e dei revisori/prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità non dovrebbero poter disporre, singolarmente o collettivamente, della maggioranza dei voti negli organi decisionali delle autorità di vigilanza.

5.3 Selezione

Orientamento 5. Un modello di selezione misto

- 33. **L’attività finalizzata all’attuazione delle norme generalmente si svolge ricorrendo alla selezione. Il modello di selezione dovrebbe basarsi su un modello misto che coniughi un approccio basato sul rischio e un approccio fondato sul campionamento e sulla rotazione. Un approccio basato sul rischio dovrebbe prendere in considerazione il rischio di violazioni nonché l’impatto di un’eventuale violazione sui mercati finanziari.**
- 34. I modelli di selezione dovrebbero essere formalizzati e basarsi sulla coniugazione di un approccio basato sul rischio, sul campionamento casuale e sulla rotazione. Un approccio puramente basato sul rischio comporterebbe che gli emittenti che non rispondono ai criteri di rischio stabiliti dall’autorità di vigilanza non sarebbero mai soggetti a controllo, quando invece per ogni emittente dovrebbe sempre esistere la possibilità di essere selezionato per un controllo. Se invece si utilizzasse un sistema puramente casuale, gli emittenti ad alto rischio non sarebbero selezionati con tempestività. Lo stesso varrebbe per un sistema basato puramente sulla rotazione: con un simile sistema, inoltre, l’emittente potrebbe essere in grado di prevedere quando è maggiore la probabilità di essere selezionato per un controllo della rendicontazione di sostenibilità.
- 35. La selezione basata sul rischio tiene conto della situazione e delle caratteristiche specifiche dell’emittente, compresi, ad esempio, gli aspetti relativi al settore e alle aree geografiche in cui gli emittenti operano. Si prevede in generale che la constatazione di violazioni nell’informativa sulla sostenibilità sia più probabile quando si utilizza la selezione basata sul rischio rispetto a quando si utilizza la selezione basata sulla

rotazione e casuale. Pertanto, le autorità di vigilanza dovrebbero utilizzare in media il rischio per selezionare almeno il 50 % degli emittenti di cui controllano l'informativa sulla sostenibilità. Per contro, la percentuale di emittenti individuati sulla base della rotazione e della selezione casuale non dovrebbe essere in media superiore al 50 %, ove la selezione basata sulla rotazione rappresenta la parte più consistente e la selezione casuale che può rappresentare anche una piccola percentuale della selezione.

36. Se l'autorità di vigilanza decide di integrare la selezione basata sul rischio degli emittenti di cui sarà controllata l'informativa sulla sostenibilità con la selezione basata sul rischio degli emittenti di cui sarà controllata l'informativa finanziaria, l'autorità di vigilanza dovrebbe garantire che il modello di selezione sia bilanciato in modo che gli emittenti selezionati ai fini dei controlli dell'informativa sulla sostenibilità basati sul rischio possiedano, in ultima analisi, un rischio di violazione nell'informativa sulla sostenibilità.
37. È importante che la determinazione del rischio si basi sulla probabilità di violazioni nell'informativa sulla sostenibilità dell'emittente e allo stesso tempo sul potenziale impatto di un'eventuale violazione sui mercati finanziari. Nel determinare il rischio di violazioni, i modelli di selezione tengono conto, a seconda del caso, del quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità e del principio di rilevanza, conformemente all'orientamento 13. Inoltre si dovrebbe tenere conto della complessità della rendicontazione di sostenibilità. L'autorità di vigilanza dovrebbe inoltre tenere conto del profilo di rischio dell'emittente, compresa la sua gestione, e, nella misura del possibile, dei seguenti elementi:
 - a. gli standard etici della dirigenza;
 - b. l'esperienza della dirigenza, la sua capacità o volontà di applicare correttamente il quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità;
 - c. il livello di esperienza dei revisori/prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità dell'emittente in relazione al quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità.
38. Mentre i grandi emittenti normalmente si confrontano con situazioni di rendicontazione complesse, i piccoli e/o nuovi emittenti possono avere risorse inferiori e minore esperienza nell'elaborazione dell'informativa sulla sostenibilità.
39. Le indicazioni di violazioni da parte dei revisori/prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, nelle loro relazioni o in altro modo, e degli organismi di regolamentazione dovrebbero di norma comportare una selezione delle informative sulla sostenibilità in questione per il controllo. D'altro canto, se il revisore/prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità ha espresso una conclusione

di attestazione della conformità senza modifica ⁽¹²⁾ (limitata o ragionevole), ciò non dovrebbe essere considerato prova dell'assenza di rischio di violazione. I reclami fondati che, dopo un controllo preliminare, contengono indicazioni concrete di violazioni e appaiono attendibili, dovrebbero di norma far sì che l'informativa sulla sostenibilità in questione venga selezionata a fini del controllo.

40. Per assicurare la convergenza nelle attività europee di vigilanza, nell'applicare i criteri di selezione le autorità di vigilanza dovrebbero tenere conto delle priorità comuni individuate dalle stesse autorità di vigilanza insieme all'ESMA per l'attività finalizzata all'attuazione delle norme.
41. I modelli di selezione dovrebbero essere conformi agli orientamenti dell'ESMA sull'informativa sulla sostenibilità. Le autorità di vigilanza dovrebbero discutere i fattori utilizzati nell'ambito del metodo di selezione nazionale all'interno dell'SRWG, contribuendo in tal modo alla convergenza dei metodi di selezione.

Orientamento 6. Tempistiche del modello di selezione

42. **Le autorità di vigilanza dovrebbero selezionare gli emittenti da sottoporre a controllo con sufficiente frequenza (ad esempio annualmente). Il modello di selezione dovrebbe garantire che ogni emittente sia controllato almeno una volta nel corso di un periodo selezionato dall'autorità di vigilanza, in linea con gli orientamenti dell'ESMA in materia di informativa sulla sostenibilità.**

Orientamento 7. Universo di selezione

43. **Le autorità di vigilanza dovrebbero effettuare una selezione casuale e basata sul rischio, a partire dall'universo completo degli emittenti tenuti a pubblicare l'informativa sulla sostenibilità ai sensi della direttiva contabile. Le autorità di vigilanza dovrebbero effettuare una selezione basata sulla rotazione a partire da un universo che esclude gli emittenti che sono stati sottoposti a controllo nel periodo selezionato dall'autorità di vigilanza.**
44. Ai fini della selezione, le autorità di vigilanza dovrebbero tenere un elenco degli emittenti rientranti nel loro mandato di attuazione delle norme che sono tenuti a pubblicare l'informativa sulla sostenibilità ai sensi della direttiva contabile.
45. L'obiettivo della selezione basata sul rischio è selezionare gli emittenti la cui informativa sulla sostenibilità ha maggiori probabilità di contenere violazioni e per i quali una violazione avrebbe il maggiore impatto sui mercati finanziari. Pertanto, la selezione basata sul rischio dovrebbe sempre essere effettuata a partire dall'universo

⁽¹²⁾ [Proposed International Standard on Sustainability Assurance 5000 – General Requirements for Sustainability Assurance Engagements](#) (Proposta di norma internazionale per attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità 5000 – Requisiti generali per gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità), International Auditing and Assurance Standards Board, 2 agosto 2023.

completo degli emittenti che sono tenuti a pubblicare l'informativa sulla sostenibilità ai sensi della direttiva contabile, compresi gli emittenti che sono stati sottoposti a controllo negli anni immediatamente precedenti.

46. L'obiettivo della selezione casuale è garantire che non sia possibile per gli emittenti calcolare quando saranno sottoposti a controllo. Pertanto, la selezione casuale dovrebbe sempre essere effettuata a partire dall'universo completo degli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che sono tenuti a pubblicare l'informativa sulla sostenibilità ai sensi della direttiva contabile, compresi gli emittenti che sono stati sottoposti a controllo negli anni immediatamente precedenti.
47. L'obiettivo della selezione basata sulla rotazione è garantire che tutti gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che sono tenuti a pubblicare l'informativa sulla sostenibilità ai sensi della direttiva contabile siano sottoposti a controllo almeno una volta entro un determinato periodo di tempo. Pertanto, una volta controllato l'emittente, l'autorità di vigilanza non dovrebbe includerlo nell'universo a partire dal quale viene effettuata la selezione basata sulla rotazione fino a quando non sia trascorso il periodo entro il quale l'autorità di vigilanza controlla tutti gli emittenti conformemente all'orientamento 6.

5.4 Controllo

Orientamento 8. Tipi di controllo

48. **Le autorità di vigilanza dovrebbero individuare la modalità più efficace per l'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità. Nell'ambito delle attività ex-post relative all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità degli emittenti selezionati ai fini del controllo, le autorità di vigilanza possono utilizzare:**
- a. **controlli interattivi completi;**
 - b. **controlli interattivi mirati;**
 - c. **controlli documentali completi;**
 - d. **controlli documentali mirati.**
49. **I controlli interattivi completi dovrebbero in genere costituire almeno il 33 % di tutti i controlli effettuati in un dato anno o vertere su almeno il 10 % del numero complessivo degli emittenti sotto la supervisione dell'autorità di vigilanza all'inizio dell'anno.**

50. I controlli interattivi comportano uno scambio di informazioni tra l'emittente e l'autorità di vigilanza relativamente all'informativa sulla sostenibilità oggetto del controllo. L'interazione tra l'emittente e l'autorità di vigilanza può avere luogo, ad esempio, nel momento in cui l'autorità di vigilanza rivolge domande all'emittente, richiede documenti giustificativi o effettua ispezioni in loco. Le autorità di vigilanza dovrebbero esigere la trasmissione delle informazioni necessarie indipendentemente dall'esistenza di elementi che indichino la non conformità dell'informativa sulla sostenibilità al quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità. L'autorità di vigilanza può anche contattare il revisore/prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità dell'emittente.
51. I controlli interattivi dovrebbero essere la procedura principale utilizzata per l'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità; pertanto, il ricorso a controlli documentali dovrebbe essere limitato. Inoltre, l'uso esclusivo di controlli interattivi mirati non dovrebbe essere considerato soddisfacente ai fini dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme.
52. Un'autorità di vigilanza che non soddisfi nessuna delle soglie di cui al paragrafo 49 entro un determinato anno dovrebbe essere in grado di spiegarne il motivo.

Orientamento 9. La procedura di controllo

53. **La procedura di controllo dell'autorità di vigilanza dovrebbe mirare a valutare se l'informativa sulla sostenibilità degli emittenti sia conforme al quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità. Inoltre, le autorità di vigilanza dovrebbero controllare se le informazioni sulla sostenibilità contenute nella rendicontazione di sostenibilità siano coerenti con le informazioni contenute in altre sezioni della relazione finanziaria annuale, se del caso.**
54. La valutazione della conformità dell'informativa sulla sostenibilità al quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità non comporta che l'autorità di vigilanza fornisca all'emittente un'attestazione positiva o negativa in merito alla conformità dell'informativa sulla sostenibilità al quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità, come spiegato nell'orientamento 1. Tuttavia, se nel corso del controllo l'autorità di vigilanza conclude di avere constatato una violazione o uno scostamento non rilevante ai sensi del paragrafo 65 dell'orientamento 12 ⁽¹³⁾, detta autorità

⁽¹³⁾ Orientamento 12, paragrafo 65: «Nel caso in cui venga intenzionalmente omessa la correzione di uno scostamento non rilevante rispetto al quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità al fine di ottenere una particolare presentazione dell'emittente, l'autorità di vigilanza dovrebbe attuare opportuni provvedimenti come se si trattasse di uno scostamento rilevante».

dovrebbe applicare i provvedimenti volti ad assicurare l'attuazione delle norme di cui al paragrafo 64 dell'orientamento 12 ⁽¹⁴⁾.

55. Le conclusioni formulate da un'autorità di vigilanza al termine di un controllo possono essere presentate in una delle seguenti forme:

a. a seguito di un controllo documentale:

- i. una decisione in cui si stabilisce che non vi sono indicazioni di violazioni nell'informativa sulla sostenibilità o in relazione alle questioni e/o ai settori dell'informativa sulla sostenibilità che l'autorità di vigilanza ha analizzato e che pertanto non occorrono ulteriori controlli;
- ii. in rari casi in cui le violazioni sono evidenti senza interazione con l'emittente, una decisione in cui si stabilisce che l'autorità di vigilanza ha constatato la presenza di violazioni nell'informativa sulla sostenibilità e quale tipo di provvedimento volto ad assicurare l'attuazione delle norme sia necessario per far fronte a tali violazioni;

b. a seguito di un controllo interattivo:

- i. una decisione in cui si stabilisce che l'autorità di vigilanza non ha constatato violazioni in relazione alle questioni e/o ai settori dell'informativa sulla sostenibilità che ha analizzato e che non occorrono provvedimenti volti ad assicurare l'attuazione delle norme;
- ii. una decisione in cui si stabilisce che l'autorità di vigilanza ha constatato la presenza di violazioni nell'informativa sulla sostenibilità e quale tipo di provvedimento volto ad assicurare l'attuazione delle norme sia necessario per far fronte a tali violazioni.

56. Le autorità di vigilanza dovrebbero garantire che le procedure di controllo applicate siano sufficienti ad assicurare un'attuazione efficace delle norme e che il controllo e le relative conclusioni siano documentati in maniera adeguata.

57. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 55, lettera a), qualora, nel corso di un controllo documentale, un'autorità di vigilanza constati potenziali violazioni che non sono ritenute evidenti, essa è tenuta a indagare ulteriormente in proposito rivolgendo domande all'emittente e, se del caso, ai suoi revisori. In tal modo il controllo verrebbe

⁽¹⁴⁾ Orientamento 12, paragrafo 64: «Le autorità di vigilanza dovrebbero utilizzare i provvedimenti indicati di seguito, su propria iniziativa. Ogni volta che viene constatata una violazione, l'autorità di vigilanza dovrebbe attuare tempestivamente almeno uno dei provvedimenti seguenti, sulla scorta delle considerazioni di cui al paragrafo 68: a) imporre la rielaborazione della rendicontazione di sostenibilità, b) imporre la pubblicazione di una nota correttiva, o c) imporre una correzione nella rendicontazione di sostenibilità futura con la rielaborazione dei dati comparativi, se del caso».

riclassificato come controllo interattivo. L'autorità di vigilanza può anche contattare il revisore/prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità dell'emittente.

Orientamento 10. Valutazione preventiva dell'autorità di vigilanza

58. **La valutazione preventiva, ove consentita, dovrebbe essere inserita in un processo formale ed essere prevista soltanto dopo che l'emittente e il suo revisore/prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità hanno definito la propria posizione riguardo all'informativa sulla sostenibilità in questione.**
59. L'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità normalmente ha come punto di partenza l'informativa sulla sostenibilità pubblicata. Per sua stessa natura è quindi un'attività ex post eseguita secondo le procedure di controllo indicate negli orientamenti 8 e 9 e applicate alle informative sulla sostenibilità selezionate sulla base dei criteri stabiliti nei metodi di selezione di cui agli orientamenti 5, 6 e 7.
60. Tuttavia, alcune autorità di vigilanza hanno un sistema di valutazione preventiva ben sviluppato che permette agli emittenti, nell'ambito dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme, di ottenere una decisione ex ante, quindi prima della pubblicazione dell'informativa sulla sostenibilità in questione. Quando le autorità di vigilanza utilizzano la valutazione preventiva dovrebbero essere soddisfatte determinate condizioni. In particolare, l'emittente e il suo revisore contabile/prestatore indipendente di servizi di certificazione della conformità dovrebbero avere una posizione definitiva sulle questioni/settori delle informazioni sulla sostenibilità in relazione ai quali si chiede lo sdoganamento preliminare, in quanto ciò consentirà di adottare una decisione di pre-sdoganamento sulla base dello stesso livello di informazioni di una decisione ex post.
61. La valutazione preventiva dovrebbe essere inserita in un processo formale, il che significa che la decisione ad essa relativa è presa dall'autorità di vigilanza in modo analogo a quanto avviene per le decisioni ex post. Ciò implica che l'autorità di vigilanza non dovrebbe modificare la propria posizione dopo la pubblicazione dell'informativa sulla sostenibilità, salvo il caso in cui siano intervenuti cambiamenti nei fatti e nelle circostanze tra la data in cui l'autorità di vigilanza ha espresso la propria posizione e la data di pubblicazione dell'informativa sulla sostenibilità, oppure vi siano altri motivi fondati per farlo. Ciò non impedisce comunque che vi siano altre discussioni tra le autorità di vigilanza e gli emittenti e i loro revisori/prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità riguardo all'informativa sulla sostenibilità, a condizione che l'esito di tali discussioni non sia una decisione.

Orientamento 11. Verifica della qualità

62. **Al fine di garantire che le procedure di controllo utilizzate e le relative conclusioni siano solide, occorre che le autorità di vigilanza predispongano verifiche della qualità dei controlli effettuati.**
63. Tali verifiche della qualità dovrebbero essere effettuate da personale con esperienza e competenze pertinenti a livello di quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità o delle questioni di rendicontazione sottoposte a controllo. Le discussioni sui risultati delle verifiche della qualità dovrebbero essere condotte anche tra il personale in possesso di tali esperienze e competenze.

5.5 Provvedimenti volti ad assicurare l'attuazione delle norme

Orientamento 12. Scelta del provvedimento volto ad assicurare l'attuazione delle norme

64. **Le autorità di vigilanza dovrebbero utilizzare i provvedimenti indicati di seguito, su propria iniziativa. Ogni volta che viene constatata una violazione, l'autorità di vigilanza dovrebbe attuare tempestivamente almeno uno dei provvedimenti seguenti, sulla scorta delle considerazioni enunciate nel paragrafo 68:**
- a. **imporre la rielaborazione della rendicontazione di sostenibilità,**
 - b. **imporre la pubblicazione di una nota correttiva, oppure**
 - c. **imporre una correzione nella rendicontazione di sostenibilità futura con la rielaborazione dei dati comparativi, se del caso.**
65. **Nel caso in cui venga intenzionalmente omessa la correzione di uno scostamento non rilevante rispetto al quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità al fine di ottenere una particolare presentazione dell'emittente, l'autorità di vigilanza dovrebbe attuare opportuni provvedimenti come se si trattasse di uno scostamento rilevante.**
66. **Nel caso in cui venga constatato uno scostamento non rilevante rispetto al quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità, ma c'è un rischio significativo che tale scostamento possa diventare rilevante in futuro, l'autorità di vigilanza dovrebbe informare l'emittente circa lo scostamento.**
67. **Provvedimenti analoghi dovrebbero essere attuati nel caso in cui siano riscontrate violazioni simili, previa valutazione della rilevanza della violazione riscontrata.**

68. Nel decidere quali tipi di provvedimento attuare, le autorità di vigilanza dovrebbero tenere presenti le considerazioni indicate di seguito:
- a. fatti salvi i poteri esistenti dell'autorità di vigilanza e conformemente all'orientamento 1, nel decidere se imporre la rielaborazione della rendicontazione di sostenibilità oppure la pubblicazione di una nota correttiva l'obiettivo finale è assicurare che siano fornite le migliori informazioni possibili, valutando se la rendicontazione di sostenibilità originaria integrata da una nota correttiva presenti una situazione sufficientemente chiara, o se invece la soluzione migliore sia la rielaborazione della rendicontazione di sostenibilità;
 - b. nel decidere se imporre una correzione nella rendicontazione di sostenibilità futura oppure la pubblicazione di una nota correttiva o ancora, in una fase precedente, la rielaborazione della rendicontazione di sostenibilità, si dovrebbe tenere conto di vari fattori:
 - i. la tempistica della decisione: ad esempio, quando la decisione viene presa a ridosso della data di pubblicazione della successiva rendicontazione di sostenibilità, può essere opportuna una correzione nella rendicontazione di sostenibilità futura;
 - ii. la natura della decisione e le circostanze del caso: ad esempio, se le informazioni corrette sono state rese di dominio pubblico al momento dell'adozione della decisione, l'autorità di vigilanza potrebbe optare per una correzione nella rendicontazione di sostenibilità futura.
69. Quando l'autorità di vigilanza decide di richiedere una correzione nella rendicontazione di sostenibilità futura, il motivo della scelta di questo provvedimento deve essere indicato chiaramente nelle conclusioni dell'autorità di vigilanza.

Orientamento 13. Rilevanza

70. **Nel determinare la rilevanza, se del caso, di un'omissione o di un'inesattezza ai fini dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità, occorre che la valutazione sia effettuata tenendo conto della parte del quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità utilizzata per l'elaborazione dell'informativa sulla sostenibilità.**

71. Quando il quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità si basa su una prospettiva di doppia rilevanza, questa dovrebbe essere la base per la valutazione della rilevanza di un'omissione o di un'inesattezza da parte dell'autorità di vigilanza.

Orientamento 14. Seguito dato

72. **Le autorità di vigilanza dovrebbero assicurarsi che gli emittenti nei confronti dei quali sono stati adottati provvedimenti diano seguito correttamente a tali provvedimenti.**
73. Poiché le violazioni potrebbero, per definizione, avere un impatto sulle decisioni adottate sulla base dell'informativa sulla sostenibilità, è importante che le informazioni corrette siano pubblicate tempestivamente, a meno che ciò non sia impossibile. Pertanto, quando vengono adottati i provvedimenti di cui alle lettere a) o b) dell'orientamento 12, le informative sulla sostenibilità pertinenti e il provvedimento attuato dovrebbero essere messi a disposizione direttamente dall'emittente e/o dall'autorità di vigilanza, salvo il caso in cui ciò si riveli impossibile.

5.6 Coordinamento europeo

Orientamento 15. Priorità comuni europee in materia di attività finalizzata all'attuazione delle norme

74. **Al fine di ottenere un livello elevato di armonizzazione nell'attività finalizzata all'attuazione delle norme, le autorità di vigilanza dovrebbero discutere in merito all'applicazione e all'attuazione del quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità e scambiare esperienze al riguardo nelle riunioni del gruppo di lavoro sulla rendicontazione di sostenibilità (SRWG). Su tale base, le autorità di vigilanza, sotto il coordinamento dell'ESMA, dovrebbero individuare annualmente priorità comuni per l'attività finalizzata all'attuazione delle norme.**
75. Al fine di ottenere un livello elevato di armonizzazione nell'attività finalizzata all'attuazione delle norme, l'ESMA ha istituito l'SRWG di cui dovrebbero essere membri e a cui dovrebbero partecipare tutte le autorità di vigilanza.
76. Allo scopo di promuovere la convergenza nell'attività di vigilanza, le autorità di vigilanza dovrebbero individuare, sotto il coordinamento dell'ESMA, questioni di rendicontazione comuni per l'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità nell'Unione; tali questioni dovrebbero essere rese pubbliche con sufficiente anticipo rispetto al termine del periodo a cui si riferisce l'informativa. Le aree identificate dovrebbero essere per la maggior parte comuni; ciò non toglie che alcune di esse possano non essere pertinenti per tutti gli Stati membri o possano riguardare in modo specifico alcuni settori dell'industria. La definizione delle aree dovrebbe essere effettuata con sufficiente anticipo per consentire alle autorità di

vigilanza di includerle nel programma di attuazione delle norme come aree in cui effettuare controlli.

Orientamento 16. Coordinamento in seno all'SRWG

77. **Sebbene la responsabilità dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme sia in capo alle autorità di vigilanza, al fine di promuovere l'armonizzazione delle prassi di attuazione delle norme ed assicurare tra le autorità di vigilanza un approccio uniforme all'applicazione del quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità, il coordinamento in merito alle decisioni ex ante ed ex post dovrebbe svolgersi in seno all'SRWG. Le autorità di vigilanza, sotto il coordinamento dell'ESMA, dovrebbero anche identificare questioni di rendicontazione e fornire un parere tecnico in vista dell'elaborazione di comunicazioni e/o pareri dell'ESMA.**
78. Sebbene i provvedimenti siano presi a livello nazionale, la creazione di un mercato unico dei valori mobiliari implica l'esistenza in tutti gli Stati membri di forme analoghe di tutela degli investitori. Un'attività uniforme finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità nell'Unione presuppone un coordinamento e un livello elevato di armonizzazione degli interventi tra autorità di vigilanza. Al fine di garantire un'attività corretta e rigorosa finalizzata all'attuazione delle norme in materia di informativa sulla sostenibilità ed evitare il ricorso all'arbitraggio regolamentare, l'ESMA promuoverà l'armonizzazione degli approcci di attuazione delle norme attraverso il coordinamento in merito alle decisioni ex ante ed ex post prese dalle autorità di vigilanza.
79. L'adozione del quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità e le interpretazioni della sua applicazione sono riservate agli enti di normazione. Pertanto, l'ESMA e le autorità di vigilanza non emanano orientamenti generali sull'applicazione del quadro legale di riferimento in materia di informazioni sulla sostenibilità per gli emittenti. Tuttavia, nell'ambito dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme, le autorità di vigilanza applicano la loro capacità di giudizio per determinare se le prassi di rendicontazione sono da considerarsi rientranti nel ventaglio di prassi ammesse dal quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità.
80. Quando sarà applicato il quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità, l'ESMA sottoporrà all'organismo competente in materia di emanazione e interpretazione dei principi (ossia la Commissione europea) o al suo organo consultivo (ossia l'EFRAG), a seconda del caso, le questioni controverse rilevanti in materia di rendicontazione, nonché le ambiguità e l'eventuale mancanza di indicazioni specifiche emerse nel corso dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme. Questo vale anche per ogni altra questione rilevata che crei vincoli di esecutività nell'attività finalizzata all'attuazione delle norme.

Orientamento 17. Questioni emergenti

81. **La discussione dei casi in seno all'SRWG può svolgersi prima che l'autorità di vigilanza giunga a una conclusione in merito al suo controllo (questioni emergenti) o dopo che l'autorità di vigilanza è giunta a una conclusione in merito al suo controllo (decisioni). Ad eccezione dei rari casi in cui la scadenza imposta a un'autorità di vigilanza impedisce di preparare, presentare e discutere la questione con l'SRWG prima dell'adozione di una decisione, le questioni di rendicontazione dovrebbero essere presentate come questioni emergenti in tutte le situazioni seguenti:**
- a. **quando non è stata ancora presa alcuna decisione da parte di un'autorità di vigilanza in merito alla questione di rendicontazione o quando l'SRWG non ha avuto una discussione precedente sulla questione. Ciò non si applica a questioni di rilevanza tecnica limitata o nei casi in cui il quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità è chiaro e la violazione è evidente;**
 - b. **quando le questioni di rendicontazione di cui trattasi sono identificate dalle autorità di vigilanza o dall'ESMA come questioni aventi un'importanza rilevante per il mercato interno;**
 - c. **quando l'autorità di vigilanza è in disaccordo o intende prendere una decisione che non sembra essere conforme con:**
 - i. **una decisione precedente sulla stessa questione di rendicontazione o su una questione simile;**
 - ii. **l'esito di una discussione su una questione emergente relativa alla stessa questione di rendicontazione o a una questione simile.**

In tali situazioni, la presentazione del caso come questione emergente ha l'obiettivo di accertare se le differenze nei fatti e nelle circostanze giustifichino una decisione diversa dalla precedente;
 - d. **quando l'autorità di vigilanza rileva il rischio che si creino prassi di rendicontazione notevolmente diverse da parte dei diversi emittenti in Europa.**
82. **Le decisioni finalizzate all'attuazione delle norme prese sulla base di una questione emergente dovrebbero tenere conto dell'esito della discussione in seno all'SRWG.**

83. Le questioni di rendicontazione incontrate da un'autorità di vigilanza in situazioni diverse da quelle in cui il quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità è chiaro, la violazione è evidente e non è ancora stata presa una decisione, dovrebbero essere sottoposte all'attenzione dell'ESMA e discusse in seno all'SRWG per garantire l'applicazione di un approccio uniforme all'attuazione delle norme. A tal fine, prima di prendere una decisione, le autorità di vigilanza dovrebbero presentare tali questioni affinché siano discusse e dovrebbero tenere conto dell'esito della discussione in seno all'SRWG. Anche le altre autorità di vigilanza dovrebbero tenere conto dell'esito della discussione. L'ESMA può sottoporre le questioni emergenti all'attenzione dell'SRWG anche nel caso di questioni di rendicontazione aventi un'importanza rilevante per il mercato interno.
84. Oltre alla situazione illustrata al paragrafo 81, una questione di rendicontazione può essere presentata come questione emergente se l'autorità di vigilanza chiede ulteriori indicazioni ad altre autorità di vigilanza, ad esempio a causa della complessità della questione di rendicontazione o se l'autorità di vigilanza chiede ulteriori indicazioni perché la questione potrebbe sollevare problemi di esecutività.

Orientamento 18. Decisioni

85. **Una decisione dovrebbe essere sottoposta all'attenzione dell'SRWG se soddisfa uno o più dei criteri seguenti:**
- a. **la decisione riguarda questioni di rendicontazione aventi rilevanza tecnica;**
 - b. **la decisione è stata discussa come questione emergente, se non diversamente deciso nella discussione svoltasi nella riunione dell'SRWG;**
 - c. **la decisione avrà interesse per altre ragioni per altre autorità di vigilanza (è probabile che tale valutazione sia influenzata dalle discussioni in seno all'SRWG);**
 - d. **la decisione indica a un'autorità di vigilanza che vi è il rischio che gli emittenti applichino prassi di rendicontazione notevolmente diverse;**
 - e. **è probabile che la decisione abbia un impatto rilevante su altri emittenti;**
 - f. **la decisione è presa su una questione non direttamente affrontata da una disposizione specifica del quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità;**
 - g. **la decisione è stata annullata da una commissione di ricorso o da una Corte;**

- h. la decisione sembra essere in contraddizione con una decisione precedente riguardante la stessa questione di rendicontazione o una questione simile.**

86. Le questioni emergenti e le decisioni discusse nell'SRWG si riferiscono di norma alle informative sulla sostenibilità elaborate a norma del quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità, ma potrebbero riguardare anche informative sulla sostenibilità elaborate in base a obblighi di rendicontazione di sostenibilità equivalenti di paesi terzi.

Orientamento 19. Presa in considerazione di decisioni precedenti

87. **Le decisioni finalizzate all'attuazione delle norme prese dalle autorità di vigilanza dovrebbero tenere conto delle decisioni precedenti sulla stessa questione di rendicontazione, ove i fatti e le circostanze siano simili. Le decisioni finalizzate all'attuazione delle norme includono sia le decisioni ex ante sia le decisioni ex post, nonché l'esito delle discussioni svoltesi nell'SRWG sulle decisioni riguardanti la conformità o non conformità di un'informativa sulla sostenibilità al quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità e sui provvedimenti adottati al riguardo. Indipendentemente dall'esito della discussione nell'SRWG, la decisione finale spetta all'autorità di vigilanza.**
88. Al fine di garantire un regime di attuazione delle norme uniforme in tutta l'Unione, prima di prendere una decisione finalizzata all'attuazione delle norme è opportuno che le autorità di vigilanza esaminino le decisioni prese da altre autorità di vigilanza, consultabili nella banca dati di cui all'orientamento 20, e ne tengano conto, così come è opportuno che tengano conto delle decisioni precedenti dell'autorità di vigilanza sulla stessa questione di rendicontazione. Ciò vale sia nel caso di decisioni di valutazione preventiva, sia nel caso di decisioni basate su rendicontazioni di sostenibilità pubblicate.

Orientamento 20. Presentazione di questioni emergenti e di decisioni

89. **Di norma, tutte le questioni emergenti che rispondono a uno qualsiasi dei criteri di cui all'orientamento 17 dovrebbero essere sottoposte all'ESMA con i dettagli del caso al più tardi due settimane prima della riunione dell'SRWG in cui è prevista la loro discussione. Di norma, tutte le decisioni finalizzate all'attuazione delle norme che rispondono a uno qualsiasi dei criteri di cui all'orientamento 18 dovrebbero essere sottoposte all'ESMA con i dettagli del caso entro tre mesi dall'adozione della decisione.**
90. Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza delle discussioni, è importante che le questioni emergenti e le decisioni siano chiare e concise e che allo stesso tempo riportino tutti i fatti aventi rilevanza, le argomentazioni dell'emittente, gli elementi su cui si basano le motivazioni dell'autorità di vigilanza e le conclusioni.

91. Il coordinamento nell'SRWG dovrebbe essere agevolato dall'esistenza di una banca dati relativa all'attività finalizzata all'attuazione delle norme. La banca dati ha lo scopo di costituire una piattaforma per lo scambio continuo di informazioni. I termini per la presentazione delle decisioni sono fissati per evitare un numero eccessivo di situazioni in cui decisioni già prese, di cui si sarebbe dovuto tenere conto in relazione a decisioni successive, non sono note alle altre autorità di vigilanza. L'ESMA esamina tutte le decisioni presentate al fine di verificare la coerenza interna, la disponibilità di informazioni sufficienti e l'uso di una terminologia corretta, e può imporre la ripresentazione o l'integrazione delle informazioni con ulteriori dati. Terminato l'esame, l'ESMA inserisce la decisione finalizzata all'attuazione delle norme nella banca dati. La banca dati relativa all'attività finalizzata all'attuazione delle norme contiene l'esito della discussione svoltasi durante la riunione. La manutenzione tecnica della banca dati è affidata all'ESMA.

Orientamento 21. Pubblicazione delle decisioni

92. **Al fine di promuovere un'applicazione uniforme del quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità, le autorità di vigilanza dovrebbero decidere quali delle decisioni inserite nella banca dati possono essere pubblicate in forma anonima.**
93. La selezione delle decisioni da pubblicare dovrebbe essere effettuata dalle autorità di vigilanza con il coordinamento dell'ESMA. Le decisioni selezionate per la pubblicazione dovrebbero rispondere a uno o più dei criteri seguenti:
- a. la decisione riguarda una questione di rendicontazione complessa o una questione che ha comportato o potrebbe comportare differenze nell'applicazione del quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità;
 - b. la decisione riguarda una questione relativamente diffusa tra gli emittenti o in un certo tipo di attività, e quindi potrebbe interessare altre autorità di vigilanza o soggetti terzi;
 - c. la decisione riguarda una questione per la quale non vi è esperienza o le esperienze delle autorità di vigilanza non sono concordanti;
 - d. la decisione è stata presa su una questione non direttamente affrontata da una disposizione specifica del quadro legale di riferimento dell'informativa sulla sostenibilità.

Orientamento 22. Comunicazione sulle attività finalizzate all'attuazione delle norme

94. **Le autorità di vigilanza dovrebbero presentare comunicazioni periodiche sulle attività finalizzate all'attuazione delle norme a livello nazionale e fornire all'ESMA le informazioni necessarie per le comunicazioni e per il coordinamento delle attività finalizzate all'attuazione delle norme svolte a livello di Unione.**
95. Le autorità di vigilanza dovrebbero presentare comunicazioni periodiche al pubblico sulle politiche adottate in relazione all'attività finalizzata all'attuazione delle norme e sulle decisioni prese in casi specifici. Spetta all'autorità di vigilanza decidere se presentare le comunicazioni al riguardo in forma anonima o non anonima.
96. Le autorità di vigilanza dovrebbero comunicare all'ESMA le proprie conclusioni e le decisioni prese nell'ambito dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme in relazione alle priorità comuni dell'attività finalizzata all'attuazione delle norme individuate in conformità dell'orientamento 15. Queste sono pubblicate dall'ESMA, insieme ad altre attività aventi rilevanza per il coordinamento europeo, nella sua relazione sull'attività finalizzata all'attuazione delle norme in materia di rendicontazione societaria e sulle attività di regolamentazione.